

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00187 Roma

All.: 2/2; Ann.: //.

e-mail: cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it

OGGETTO: Certificazione Unica 2021 (redditi 2020).

A	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	00100 ROMA
	UFFICIO GENERALE - CENTRO DI RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DELLA MARINA	00100 ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	00100 ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Rif.to: a) Circolare n° 015 in data 22.02.2021 di NoiPA (allegato 1);

b) Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020 (allegato 2).

^^^ ^^^ ^^^

1. Con la circolare in riferimento a), allegata in copia, NoiPA ha diramato le informazioni operative relative alle attività di emissione e di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021 (redditi 2020) del personale amministrato e dei soggetti ai quali ha effettuato pagamenti configurandosi quale sostituto d'imposta. Nei paragrafi a seguire si riportano i punti salienti del documento integrati, laddove necessario, con ulteriori indicazioni ed approfondimenti.
2. Rilascio delle certificazioni:
Il termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei flussi contenenti le CU 2021 relative ai redditi 2020, è fissato al 16 marzo 2021.
Entro la stessa data NoiPA provvederà anche a rendere disponibile la certificazione (modello sintetico) destinata al contribuente, con le seguenti modalità:
 - singoli amministrati: Area Personale;
 - operatori: tramite la funzione "Archivio documenti" e l'applicativo "Gestione stipendi - Elaborazione CU online - Ultima Cu elaborata";
 - creditori pignorati, ex coniugi, eredi degli amministrati: cartella FTP. Sarà cura dello scrivente rendere disponibili tali certificazioni a codesti Centri Stipendiali per la successiva consegna agli interessati. Al fine di agevolare le attività di consegna, sono disponibili, nella sezione "Gestione stipendi - Consultazioni di servizio - Riepiloghi", appositi elenchi nominativi per tipologia di certificazione (eredi, creditori pignorati, cessati, percettori di soli compensi accessori, ecc.).
3. Principali novità:
Tra le principali novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate nel Modello CU 2021 (redditi 2020), si evidenziano:
 - a) i campi per la certificazione delle nuove misure fiscali istituite dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 (cosiddetto "cuneo fiscale"). In particolare:

- nella sezione DATI FISCALI, i campi 13 e 14 per l'indicazione dei giorni di diritto alle detrazioni relativi al primo e secondo semestre;
- nella sezione DETRAZIONI E CREDITI, il campo 368 in cui è riportato l'importo dell'ulteriore detrazione di cui all'art.2 del DL 3/2020, il campo 375 in cui è riportata l'imposta netta dovuta e la sottosezione per la certificazione del trattamento integrativo di cui all'art.1 (campi da 400 a 402);

b) il campo "premio Covid":

esclusivamente nel modello ordinario, è stato previsto il nuovo campo 476 "Premio lavoratori dipendenti erogato", in cui è certificato l'ammontare del premio Covid ex art. 63, D.L. 18/2020. In tale campo verrà riportato l'ammontare delle somme erogate con il codice arretrato "E83-PREMIO COVID-19 ART. 63 DL N. 18/2020" nell'anno d'imposta, al netto degli eventuali recuperi.

4. Conguagli fiscali:

I conguagli fiscali sono stati applicati integralmente (senza nessun tipo di rateizzazione) nella mensilità di febbraio. Solo nel caso in cui l'importo netto del cedolino di febbraio non è risultato sufficiente per l'integrale recupero del conguaglio dovuto, la parte eccedente sarà recuperata nelle mensilità successive.

Fanno eccezione i soli conguagli a debito relativi ai benefici fiscali di cui al D.L. 3/2020, per i quali la circolare 29/E del 14 dicembre 2020 (allegato 2), dispone la rateizzazione in 8 mensilità in presenza di un recupero di importo maggiore di 60 euro.

E' utile rammentare che in caso di cessazione del servizio, il sostituto d'imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro è tenuto a recuperare in un'unica soluzione i benefici fiscali non spettanti. Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro (ad esempio per incapienza della retribuzione o per improvvisa cessazione della partita) si applica la disposizione richiamata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare in parola, secondo cui «*L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato (a cura dei Servizi Amministrativi, in analogia alle addizionali regionali e comunali) agli interessati che devono provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo*».

5. Defiscalizzazione:

Di particolare interesse per l'Amministrazione Difesa è la presenza nella CU, come per gli anni precedenti, di appositi campi relativi alla detrazione prevista dall'art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017, nr. 95 (cosiddetta "defiscalizzazione"¹). Si tratta dei campi che consentono l'indicazione del trattamento economico accessorio erogato al personale del comparto e dell'importo della detrazione.

Al momento della produzione delle CU, non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DPCM che ha fissato in € 582,50 la misura della detrazione per l'anno 2020. Per tale circostanza il beneficio risulta ancora non attribuito ed i campi della CU non valorizzati.

Ad avvenuta pubblicazione, NoiPA provvederà al riconoscimento del beneficio ed all'emissione di una nuova CU.

Ciò comporterà, come già avvenuto lo scorso anno, l'obbligo per il personale beneficiario ***di utilizzare obbligatoriamente la CU rielaborata per la dichiarazione dei redditi e, nel caso di dichiarazione precompilata, di modificare manualmente i dati precaricati avendo cura di rettificare tutte le voci presenti.***

¹ L'art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017 nr. 95 riconosce, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia titolare di reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 28.000 euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A tal proposito si ritiene importante chiedere a codesti Centri Stipendiali di sensibilizzare il personale potenzialmente destinatario (percettore nel 2019 di un reddito inferiore a 28.000,00 €) ad attendere la rielaborazione della CU prima di presentare l'eventuale Mod. 730/2021 (redditi 2020), il cui termine per la presentazione è stato fissato al 30 settembre p.v..

6. Rettifica delle CU emesse:

Particolare attenzione dovrà essere posta da codesti Centri Stipendiali nelle operazioni di eventuale rettifica delle CU emesse. La correzione dovrà essere autorizzata da questo Centro a seguito di formale motivata richiesta da inviare a cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it.

Le rettifiche potranno essere richieste ed autorizzate fino alla data di chiusura delle linee per l'elaborazione della rata di novembre (di massima 20 ottobre), avendo NoiPA comunicato che le CU rielaborate a seguito di rettifiche saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2020 (2 novembre 2021).

Al riguardo si rammenta che particolari disposizioni sono già state impartite dallo scrivente con la circolare 0030587 del 27 febbraio 2018 (reperibile nella sezione Circolari del sito internet di questo Centro al link [https://www.difesa.it/SMD /Centro Unico Stipendiale Interforze/ Circolari/Pagine/PROC_20180227_M_D_SSMD_0030587.aspx](https://www.difesa.it/SMD/Centro_Unico_Stipendiale_Interforze/Circolari/Pagine/PROC_20180227_M_D_SSMD_0030587.aspx)).

Si ricorda infine che è sempre necessario comunicare agli amministratori l'eventuale emissione di una CU rielaborata (circostanza che potrebbe non essere autonomamente rilevata dagli stessi) onde renderne possibile la corretta valorizzazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

7. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE

(Magg. Gen. Salvatore VERGARI)